



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0008377

del 03/08/2017 ore 13:08:30

Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: adv

Roma, 03 AGO. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Vicenza
Contrà del Monte 13
36100 Vicenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 143/2017_Incompatibilità_vendita porta a porta

Con riferimento al quesito sottoposto alla nostra attenzione e avente ad oggetto la natura dell'attività di vendita diretta a domicilio, nonché l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione, si precisa quanto segue.

La disciplina della vendita diretta a domicilio è contenuta nella L. 17 agosto 2005, n. 173. In particolare, la «vendita diretta a domicilio» è definita come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. La vendita diretta a domicilio non può avere ad oggetto prodotti e servizi finanziari o assicurativi, né contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili. Alle attività di vendita diretta a domicilio si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché le norme vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

Quanto al soggetto «incaricato alla vendita diretta a domicilio», si tratta di colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui al citato d.lgs. 114/1998 e può essere svolta solo da chi risulti in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale dall'art. 5 di detto decreto¹.

¹ In particolare, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, ovvero senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. In tale ultimo caso la natura dell'attività è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta, mentre all'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione si applicano gli accordi economici collettivi di settore. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.

Alla luce di quanto sommariamente riportato, pare evidente che quella descritta costituisce a tutti gli effetti una attività commerciale e, in quanto tale, incompatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 139/2005 (ordinamento professionale).

Con i migliori saluti.


Francesca Maione

-
- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/ 1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.